



Divisione Risorse

*Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Logistica*

*Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gestione Gare*

--- DISCIPLINARE DI GARA---

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento, in concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale nelle sedi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, mediante installazione e gestione di distributori automatici

Sommario

PREMESSE.....	3
IL SISTEMA.....	4
GESTORE DEL SISTEMA.....	6
REGISTRAZIONE.....	6
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
1.1 Documenti di gara.....	8
1.2 CHIARIMENTI.....	8
1.3 COMUNICAZIONI.....	9
2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, SUDDIVISIONE IN LOTTI E VALORE DELLA CONCESSIONE.....	10
2.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	10
2.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
2.3 VALORE DELLA CONCESSIONE.....	10
2.4 ONERI PER LA SICUREZZA.....	12
3. DURATA DELLA CONCESSIONE.....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
5. REQUISITI GENERALI.....	14
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	14
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	14
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	15
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	15
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	16
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI.....	17
7. AVVALIMENTO.....	18
8. SUBCONCESSIONE.....	19
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	19
10. SOPRALLUOGO.....	23
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	23
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	27
13. CONTENUTO DELLA BUSTA INFORMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	28
13.1 Domanda di partecipazione.....	29
13.2 Documento di gara unico europeo.....	31
13.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	33
14. CONTENUTO DELLA BUSTA INFORMATICA B - OFFERTA TECNICA.....	38
15. CONTENUTO DELLA BUSTA INFORMATICA C – OFFERTA ECONOMICA.....	39
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	40
16.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica.....	40
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA.....	43
16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	47
16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	48

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	49
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	50
19. APERTURA DELLE BUSTE INFORMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	51
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	52
21. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	53
22. GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO.....	56
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	56
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	56

PREMESSE

Con Provvedimento (determina a contrarre) prot. n. 2722 del 21 febbraio 2020, il Direttore Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica dell'Agenzia delle Entrate (d'ora innanzi, per brevità, anche semplicemente "Agenzia"), ha deliberato l'avvio della procedura di gara comunitaria, nella forma della procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, per brevità, anche Codice), per selezionare l'operatore economico cui affidare in concessione il servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale nelle sedi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, mediante installazione e gestione di distributori automatici (d'ora in avanti, anche "Gara").

Il luogo di svolgimento della concessione è tutto il territorio nazionale - codice NUTS: IT. Secondo quanto specificamente indicato di seguito, l'aggiudicazione di ciascun lotto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.

La procedura è articolata in 5 lotti territoriali (*lotto 1*- Bolzano, Lombardia, Piemonte, Trento e Valle d'Aosta; *lotto 2*- Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia Marche, Umbria; *lotto 3*-Abruzzo, Lazio, Uffici Centrali, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Molise; *lotto 4* – Sardegna; *lotto 5*-Sicilia).

All'esito della procedura di gara, sarà sottoscritto, in forma pubblica amministrativa, con l'affidatario di ciascun lotto, un contratto normativo, senza vincolo di esclusiva, che avrà una durata di 36 mesi, in ragione del quale ciascuna Direzione Regionale potrà stipulare i relativi contratti esecutivi.

Sarà possibile, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, una eventuale proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto alle stesse condizioni o più favorevoli per la stazione concedente.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Francesco Vasta, Capo Settore *ad interim* del Settore Approvvigionamenti della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica.

Ciascuna Direzione Regionale, al momento della conclusione dei contratti esecutivi, nominerà un Responsabile del Procedimento e un Direttore dell'Esecuzione, che si occuperanno della fase di esecuzione del servizio; verrà nominato un Responsabile del Procedimento e un Direttore dell'esecuzione anche per gli Uffici Centrali.

IL SISTEMA

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito, per brevità, anche solo "Sistema"),

conforme all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

Agenzia delle Entrate si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D.lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, Agenzia delle Entrate, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire ad Agenzia delle Entrate, tempestivamente, tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1) è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;

2) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^{-6} secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D.lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema, esonerano la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile, la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, Stazione Concedente è Agenzia delle Entrate, essa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione

tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è, altresì, responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali nonché dal Regolamento UE 2016/679.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

REGISTRAZIONE

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione, al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d'ora innanzi anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le

Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) *Progetto* ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale* (d'ora in poi, per brevità, anche Capitolato) e allegati; *Schema di contratto normativo* con acclusi allegati privacy; *Schema di contratto esecutivo*;
- 2) *Bando di gara*;
- 3) *Disciplinare di gara* e allegati:
 - a- Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni a integrazione;
 - b- Schema di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
 - c- Dichiarazione (eventuale) di avvalimento;
- 4) *Patti d'integrità* dell'Agenzia delle Entrate;
- 5) *Documento conflitto interessi potenziale*;
- 6) *Regole del Sistema di e-procurement* della Pubblica Amministrazione;
- 7) *Modulo Privacy*;
- 8) *Schema di Offerta tecnica*;
- 9) *Schema di Offerta economica*.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.agenziaentrate.gov.it> e sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it, www.mef.gov.it, e www.mit.gov.it.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D.lgs. n. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

1.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la**

presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmate digitalmente, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti www.agenziaentrate.gov.it (amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti) e sul sito www.acquistinretepa.it.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta (i concorrenti aventi sede in altri Stati Membri dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica). Ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC - o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica - da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui la stazione concedente lo riterrà opportuno, invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura, per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, costituiti o costituendi, ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla

stazione concedente; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, SUDDIVISIONE IN LOTTI E VALORE DELLA CONCESSIONE

2.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della concessione, come meglio specificato e dettagliato nel Capitolato, è il servizio di distribuzione di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari vari a mezzo di distributori automatici, da installare presso le sedi dell’Agenzia delle Entrate, indicate nell’allegato 1A del Capitolato, in favore dei dipendenti e dell’utenza (CPV: 42933000-5).

L’Agenzia, nell’ottica della riduzione dei rifiuti in plastica, avendo aderito alla campagna “Plastic Free” promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si riserva, inoltre, di richiedere al Concessionario l’installazione nelle varie strutture di erogatori automatici di acqua microfiltrata naturale, ambiente e refrigerata, debatterizzata. Il Concessionario provvederà al rimborso delle spese sostenute dall’Agenzia per l’alimentazione energetica dei distributori di bevande calde e misto fredde, escluso il refrigeratore di acqua microfiltrata, secondo le modalità meglio specificate nel Capitolato.

2.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è suddivisa in n. 5 lotti geografici, la cui descrizione è riportata nella tabella che segue.

NUMERO LOTTO	INDICAZIONE AREA GEOGRAFICA DEL LOTTO	CIG
1	Bolzano, Lombardia, Piemonte, Trento e Valle d’Aosta	8335865D66
2	Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia Marche, Umbria	8335867F0C
3	Abruzzo, Lazio, Uffici Centrali, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Molise	83358690B7
4	Sardegna	833587018°
5	Sicilia	8335872330

2.3 VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione è stimato, ai sensi dell’art. 167 del Codice, in € 6.782.071,65 comprensivo d’IVA.

Il valore della concessione di ogni singolo lotto è stato determinato tenendo conto dei ricavi stimati in ragione del numero dei break point installati e del valore d’uso annuale degli spazi oggetto di concessione.

Nella sottostante tabella è riportato il dettaglio per ciascun singolo lotto.

	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 5
Valore stimato triennale	€ 1.607.795,82	€ 2.229.866,53	€ 1.988.761,53	€ 397.609,87	€ 558.037,90

Tale stima, effettuata sulla base dei criteri contenuti nel documento “Piano economico finanziario della concessione”, ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente la gestione del servizio in oggetto.

Tale analisi non tiene conto della riduzione del personale presso gli Uffici di Agenzia dovuta all’emergenza epidemiologica in corso.

L’importo effettivo del fatturato sarà determinato in relazione ai servizi effettivamente erogati nel corso dell’esecuzione del contratto e il Concessionario non avrà diritto ad alcun tipo di rimborso o indennità in caso di mancato raggiungimento dell’importo di fatturato così previsto.

Per ogni singolo lotto di gara sono fissati i seguenti importi massimi di vendita dei prodotti erogati dai distributori. I valori offerti per ogni singolo prodotto da quotare non potranno superare quelli indicati nella tabella seguente.

BASI D’ASTA

PRODOTTI	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 5
Bevande Calde (caffè, cioccolato ecc.)	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,40	€ 0,45
Bevande Calde con orzo/ginseng	€ 0,35	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,40	€ 0,45
Acqua in P.E.T. da 50 cc naturale o gassata	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,40	€ 0,45
Bevande in lattina da 33 cc	€ 0,45	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,50
Bevande in tetrapack da 20 cc	€ 0,35	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,30	€ 0,30
Merendine dolci e salate	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,30	€ 0,30

Snack vari	€ 0,60	€ 0,60	€ 0,60	€ 0,50	€ 0,60
Snack equo-solidali/biologici	€ 0,75	€ 0,70	€ 0,70	€ 0,70	€ 0,70

2.4 ONERI PER LA SICUREZZA

Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero, non sussistendo rischi da interferenze.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

Per ciascun lotto, la concessione ha una durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto normativo.

Nel corso della vigenza contrattuale saranno sottoscritti da ciascuna Direzione Regionale i contratti esecutivi.

Il numero dei break point è rapportato alle reali esigenze dell’Agenzia al momento dell’affidamento; ai sensi dell’art. 175 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, la Stazione Concedente si riserva la facoltà, in relazione all’eventuale variazione delle esigenze dell’utenza o di sopravvenute modifiche organizzative e/o logistiche, di modificare in aumento o in diminuzione il numero dei distributori previsto per ogni singolo lotto nel corso della durata della concessione, nel limite del 20% del numero degli stessi. Si applica in tal caso l’art. 106 comma 12 del Codice.

In caso di variazioni, il Concessionario dovrà comunque eseguire il servizio alle medesime condizioni previste dal Capitolato speciale.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare a ciascun lotto della presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, “aggregazione di imprese di rete”).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo Lotto in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo Lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto

compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di gestione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sul punto, si precisa che i reati di cui al comma 1 dell'art. 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua quando questa è stata dichiarata estinta.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165 del 2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso, per ciascun lotto di gara al quale intendano partecipare, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, **nonché il possesso delle abilitazioni commerciali e delle autorizzazioni di legge rilasciate per l'espletamento del servizio.**

Il concorrente, non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione concedente acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

E' richiesto un fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto della concessione, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, di importo complessivo non inferiore ad un terzo del valore del singolo lotto al quale si intende partecipare, o, nel caso di partecipazione a più Lotti, del lotto di maggior valore.

Il settore di attività è: Distributori automatici, individuato dal CPV 42933000-5.

Il possesso di tale fatturato specifico risponde all'esigenza di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi e dei prodotti; si è tenuto, altresì, conto della complessità del servizio, che richiede una struttura organizzativa aziendale solida e capace di rispettare le rigorose tempistiche previste dal Capitolato, durante l'intera durata del contratto.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito sul fatturato dovrà essere rapportato al periodo di attività stessa.

Per la comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86 comma 4 e All. XVII parte I del Codice, la Stazione Concedente richiede:

- per le società di capitali, i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice, l'Operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Concedente.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Allo scopo di dimostrare adeguata capacità tecnica e professionale, gli Operatori economici dovranno dimostrare di **aver eseguito**, nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando, almeno un contratto avente ad oggetto un servizio analogo a quello della presente concessione (cd. servizio "di punta"), che preveda l'installazione e la gestione di distributori automatici presso strutture pubbliche o private, per un ammontare complessivo non inferiore

al 30% del valore del singolo lotto al quale si intende partecipare.

Nel caso di partecipazione a più Lotti il concorrente deve aver eseguito almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente concessione per un ammontare complessivo non inferiore al 30% rapportato al lotto di maggior valore.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, l'importo minimo complessivo del contratto di cui sopra potrà essere rapportato al periodo di attività.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

- *in caso di distributori installati presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici*, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- *in caso distributori installati presso committenti privati*, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, oppure copia conforme dei contratti e delle relative fatture emesse.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Per la partecipazione alla gara, i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti generali di cui al precedente paragrafo 5 devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato di cui al precedente paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE nel complesso. Il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo all'esecuzione del servizio "di punta" di cui al precedente paragrafo 6.3 non è frazionabile e deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

Ai sensi dell'art. 47 del Codice, modificato dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019, i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione concedente.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti

di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il requisito economico finanziario deve essere posseduto e dichiarato dal consorzio secondo le modalità previste dall'art. 47, comma 1, del Codice.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il requisito economico-finanziario deve essere soddisfatto dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti secondo le modalità previste dall'art. 47, comma 1 del Codice, anche a quelli delle proprie consorziate, ivi incluse quelle dichiarate esecutrici. Tali requisiti vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Nel caso in cui intenda fare ricorso ai requisiti economico finanziari di proprie consorziate diverse da quelle ammesse quali esecutrici, il Consorzio deve inviare nella dichiarazione integrativa l'elenco delle consorziate cui far ricorso per il soddisfacimento del requisito e la quota di fatturato apportato da ciascuna di esse.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3 devono essere posseduti o dal consorzio stabile o dalla consorziata esecutrice.

In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al paragrafo 5, nonché di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione concedente in relazione al servizio oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione concedente impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE, e relativa dichiarazione integrativa, della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine,

ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBCONCESSIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della concessione che intende subconcedere o concedere in cottimo nei limiti di importo previsti del 40% dell'importo complessivo del contratto; in mancanza di tali indicazioni la subconcessione è vietata.

Si rammenta che non costituiscono oggetto di subconcessione le attività di cui all'art. 105 comma 3 del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ogni singolo lotto è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore della concessione per ciascun lotto per cui si partecipa;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. *Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.*

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le

dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione concedente; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari. Il versamento della somma potrà essere effettuato a mezzo bonifico intestato all'Agenzia delle Entrate, via Giorgione 106, 00147 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, alle seguenti coordinate bancarie: conto di regolamento n. 621; ABI: 01000; CAB: 03228; CIN: R; IBAN: IT59R0100003228000000000621 presso la Banca d'Italia – causale: *Procedura aperta per l'affidamento, in concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale nelle sedi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, mediante installazione e gestione di distributori automatici lotto n. __ cig __;*
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo, raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro

rappresentanze ai sensi degli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del Decreto legislativo n. 50 del 2016;

- 4) avere validità per **270 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione del garante, oppure in alternativa essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione concedente;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Concedente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora l'originale del documento rivestisse natura cartacea, il plico dovrà essere inoltrato al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Logistica via Giorgione n. 159 – 00147 Roma. Sul plico dovrà essere riportata la denominazione della procedura di gara – il lotto di partecipazione e l'indicazione NON APRIRE. Il plico dovrà pervenire entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (*non è conforme il documento scansionato e firmato digitalmente*);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2 del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del

- D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del D.lgs. 82/2005 se prodotto in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto sopra menzionata, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta**.

L'importo della garanzia è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine

di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

I concorrenti, al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'espletamento del servizio, potranno effettuare, prima della presentazione dell'Offerta, tramite i propri rappresentanti legali o loro delegati (muniti di apposita delega a firma del rappresentante legale, accompagnata da fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato), sopralluogo presso le sedi dove dovrà essere erogato il servizio.

Il sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara fino alla data di scadenza per la presentazione delle richieste di chiarimento, previo appuntamento, da concordare, specificando il/i lotto/i di interesse, avvalendosi del seguente indirizzo di posta elettronica: dc.ammpl.gare@agenziaentrate.it.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Agenzia delle Entrate, attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 14 settembre 2020, come indicato al punto IV.2.2) del Bando di gara**, pena l'**irricevibilità** dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, Agenzia delle Entrate adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale

funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto 1.1 del Bando di gara.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C- Offerta economica.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

Documento	Sezione del Sistema
DGUE concorrente	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente
Domanda di partecipazione e dichiarazioni ad integrazione	Documento di partecipazione alla gara
Procure	Eventuali procure
DGUE dell'ausiliaria	Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie
Dichiarazione integrativa dell'ausiliaria – contratto di avvalimento	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi
F23 attestante il pagamento del bollo	Comprova imposta di bollo
Garanzia provvisoria e impegno	Cauzione provvisoria e documentazione a corredo
PassOE	Registrazione avcpass
Patti d'integrità	Patto di integrità
Documento conflitto interessi	Patto di integrità
Offerta tecnica	Scheda – componente tecnica (generata dal sistema)

Relazione tecnica	Documentazione tecnica
Offerta economica (generata dal sistema)	Scheda – Componente economica
Offerta economica file excel	Componente economica
Oneri sicurezza aziendali	Oneri sicurezza aziendali
Costo della manodopera	Costo della manodopera
Piano Economico Finanziario	Piano Economico Finanziario

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa**, e le singole **Offerte tecniche** ed **Offerte economiche**, tante quante sono i lotti per i quali si partecipa).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'**OFFERTA**.

L'invio dell'**OFFERTA**, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

Il Sistema utilizzato dalla Consip S.p.A. adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'**OFFERTA** e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza,

l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e di Agenzia delle Entrate, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà

per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.agenziaentrate.gov.it/AmministrazioneTrasparente/bandidigaraecontratti>.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83- comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **270 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione concedente potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione concedente sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi contenuti nella Documentazione amministrativa, ivi compreso il DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove

consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione concedente assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione concedente procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà della stazione concedente invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA INFORMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta informatica "A" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è **redatta in bollo** preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1 e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i seguenti dati: ragione sociale, domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA. Inoltre, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice, indica l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) oppure – solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri – l'indirizzo di posta elettronica.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente indica i lotti della procedura di gara cui intende partecipare.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di impresa singola, dal rappresentante legale o dal procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei**

requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore;
- b) (*eventuale*) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Modalità di pagamento del bollo

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Se si partecipa a più lotti con la medesima composizione societaria, sarà possibile presentare una sola domanda di partecipazione con il conseguente pagamento di una sola imposta di bollo. In tutte le restanti fattispecie occorrerà produrre una marca da bollo da € 16,00 per ogni singola domanda di partecipazione.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione concedente (campo 5: Agenzia delle Entrate C.F. 06363391001);
- del codice ufficio o ente (campo 6: RCC);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – Procedura aperta per l'affidamento, in concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale nelle sedi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, mediante installazione e gestione di distributori automatici").

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema nell'apposita sezione "comprova imposta di bollo" copia informatica dell'F23.

Si precisa che:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi il bollo è dovuto solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

In caso di impossibilità ad assolvere l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo secondo le modalità prescritte, in alternativa è consentito assolvere il predetto obbligo mediante l'apposizione di marca da bollo corredata di apposita dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritta digitalmente - con cui si attesta l'annullamento della stessa ed il suo utilizzo esclusivo per la domanda di partecipazione relativa alla presente procedura di gara.

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE (Allegato 2) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul Sistema Consip secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La Stazione Concedente ha precompilato tutte le informazioni relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa, a firma dell'ausiliaria, contenente le dichiarazioni integrative di cui all'allegato 1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della Concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o

- come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere *dettagliatamente* descritte, per tutta la durata della Concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando le sottosezioni relative alle capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali (la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale cui paragrafo 6.1 del presente Disciplinare; la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria cui paragrafo 6.2 del presente Disciplinare; la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica cui paragrafo 6.3 del presente Disciplinare).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

13.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente, nella domanda di partecipazione, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis), f-ter) del Codice.

Si precisa che le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12.2018, n. 135.

L'operatore economico dovrà dichiarare tutti i procedimenti penali pendenti a suo carico nonché le sentenze definitive e non passate in giudicato, essendo riservata alla discrezionalità della stazione concedente la valutazione circa la rilevanza degli stessi. Inoltre, l'operatore economico è tenuto a dichiarare tutte le altre fattispecie richiamate nella linea guida n. 6/2016 dell'ANAC.

Gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.

La stazione concedente valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; in merito a tali soggetti, dovranno essere rese anche le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%), in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l'eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Nel caso di persone

giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza ecc.);

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata per ciascun lotto, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'espletamento del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta i patti d'integrità (allegati) i quali dovranno essere debitamente compilati e sottoscritti;
6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione concedente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione concedente a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- indica i seguenti dati: l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
 - a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
 - b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;
- indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:
 - a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
 - b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Ai fini della partecipazione Agenzia delle Entrate ha predisposto un facsimile di “domanda di partecipazione”, che contiene le pertinenti dichiarazioni sopra elencate che il concorrente può utilizzare.

13.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative:

- a) DGUE del concorrente ed eventuali DGUE delle imprese ausiliarie;
- b) Eventuali procure;
- c) Eventuale/i contratto/i di avvalimento;
- d) per ciascun lotto al quale partecipa, documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- e) Copia conforme della eventuale certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- f) F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo;
- g) per ciascun lotto al quale partecipa, PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- h) Patti di integrità e Documento sul conflitto di interessi debitamente compilati e

sottoscritti.

13.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti dovranno essere allegati:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti dovranno essere allegati:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dovranno essere allegati:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica dovranno essere allegati:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi

per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica dovranno essere allegati:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo dovranno essere allegati:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in

materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 13.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA INFORMATICA B - OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve a pena di esclusione dalla gara inviare e fare pervenire all'Agenzia delle Entrate un'Offerta Tecnica, secondo la seguente procedura:

- invio attraverso l'inserimento a Sistema delle informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell'offerta richieste (compilazione della/e scheda/e tecnica/he); le caratteristiche tecniche verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta tecnica", che il concorrente dovrà presentare a Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente;
- invio attraverso l'inserimento a Sistema della Relazione Tecnica, anche essa sottoscritta digitalmente, conforme al modello di cui all'Allegato 3 del presente Disciplinare di gara. La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 17.1, gli elementi dell'offerta tecnica in conformità a quanto previsto dall'allegato 3. La Relazione Tecnica non dovrà superare le **10 pagine** (per pagina si intende una facciata di un foglio A4), copertina, indice e schede tecniche esclusi, utilizzando il carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini 2,5 superiore; 2 inferiore; 2 sinistra; 2 destra. Eventuali tabelle dovranno comunque rientrare nel computo delle 20 pagine; solo per le tabelle potrà essere utilizzato il carattere Times New Roman 11.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di rispettare il numero massimo di 20 pagine per la relazione; qualora infatti, la relazione allegata non rispetti il numero massimo di facciate sopra prescritto, la Commissione non terrà conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, del contenuto delle eventuali facciate che eccedano il numero massimo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite Capitolato, pena

l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA INFORMATICA C – OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui intende partecipare, il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, inviare e fare pervenire all'Agenzia delle Entrate, attraverso il Sistema, un'offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell'apposita sezione del Sistema del valore richiesto con modalità solo in cifre; tale valore verrà riportato su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente.

I prezzi offerti (IVA inclusa) dovranno essere espressi in cifre, esclusivamente per multipli di € 0,05 con al massimo due decimali; eventuali ulteriori decimali, non saranno presi in considerazione.

L'importo indicato si intenderà comprensivo di tutti gli oneri necessari per l'espletamento del servizio oggetto della concessione.

L'operatore economico dovrà indicare la stima dei COSTI AZIENDALI relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice (sono un di cui del prezzo offerto); il concorrente dovrà inviare e far pervenire all'Agenzia delle Entrate la suddetta stima attraverso il Sistema nell'apposita sezione "Costi Aziendali" dopo averlo sottoscritta digitalmente secondo il format allegato.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione.

Il concorrente dovrà, altresì, indicare la stima dei COSTI DELLA MANODOPERA, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice (sono un di cui del prezzo offerto); l'operatore economico dovrà, quindi, inviare e far pervenire il file all'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema nell'apposita sezione "costi della manodopera" dopo averlo sottoscritto digitalmente secondo il format allegato.

L'Operatore Economico dovrà allegare all'offerta economica il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, che attesti la coerenza e la sostenibilità dell'offerta economica presentata, sulla base del valore stimato per la concessione e delle spese di gestione prevedibili per le attività connesse. Il Piano economico finanziario non è oggetto di valutazione né di attribuzione di punteggio, ma viene acquisito solo quale attestazione di equilibrio e

sostenibilità dell'offerta.

Sia i costi della manodopera sia quelli della sicurezza non sono oggetto di valutazione né di attribuzione di punteggio ma dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione.

Pertanto nella sezione Offerta Economica dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Offerta economica
- 2) Costo della manodopera
- 3) Costi aziendali
- 4) Piano economico finanziario.

L'Offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi a base d'asta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice.

La valutazione dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna PUNTI D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna PUNTI T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'Offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE E CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	Qualità complessiva del progetto di servizio	30	<p>Quantità e qualità dei sistemi alternativi alla moneta offerti che consentono la ricarica. Valutazione di concessione di strumenti alternativi senza alcun onere in capo agli utenti anche a titolo di deposito cauzionale. Si terrà conto, nella valutazione, di strumenti di pagamento quali: carta di credito, carte di debito, carte prepagate, banconote, applicazioni informatiche che consentono il pagamento generalizzato di beni e servizi, applicazioni per il pagamento presso distributori automatici (indicare l'elenco dei fornitori che utilizzano l'applicativo ecc.).</p>	8	
			<p>Qualità dei prodotti erogati, ivi compresi i prodotti biologici, equo solidale, prodotti per celiaci e diabetici. Si terrà conto, nella valutazione, dei seguenti elementi: marche offerte a maggiore diffusione nazionale, filiera corta, prodotti <i>free palm oil</i>, varietà di tipologie di prodotti offerti, prodotti a basso contenuto di zucchero, prodotti a basso contenuto di conservanti e coloranti. Ai fini della valutazione, l'operatore dovrà produrre le <u>schede tecniche</u> ufficiali dei seguenti prodotti: n. 1 acqua naturale, n. 1 acqua gassata, n. 3 bibite gassate, n. 2 tetrapak (succo e</p>	12	

			tè), n. 3 merendine, n. 3 snack. Qualità delle bevande calde erogate, superiore alle richieste di Capitolato. Ai fini della valutazione, l'operatore dovrà produrre le <u>schede tecniche</u> ufficiali dei prodotti che intende offrire. Si terrà conto nella valutazione: delle marche offerte a maggiore diffusione nazionale, offerta di caffè in grani, ecc.	10		
2	Possesso certificazione di qualità ISO 9001	2	ISO 9001/2015		SI	2
					NO	0
	Possesso certificazione di qualità ISO 14001	3	ISO 14001/2015		SI	3
					NO	0
	Possesso certificazione di qualità ISO 22000	4	ISO 22000/2018		SI	4
					NO	0
3	Frequenza dei rifornimenti	6	Quotidiana		6	
			Quattro volte a settimana		4	
			Tre volte a settimana		2	
			Come da Capitolato		0	
4	Tempi di intervento in assistenza	7	Entro 24 ore dalla richiesta		7	
			Entro tre giorni dalla richiesta		4	
			Come da Capitolato		0	
5	Fornitura di acqua in bottiglie di plastica riciclata	3	Offerta di acqua in bottiglie di plastica riciclata		SI	3
					NO	0

6	Installazione di un filtro dell'acqua per i distributori di bevande calde	4	Offerta dell'installazione di un filtro dell'acqua per i distributori di bevande calde	SI	4
				NO	0
7	Compattatore rifiuti	2	Offerta di compattatori rifiuti per plastica/metallo (1 per ciascun punto Break point)	SI	2
				NO	0
8	Erogazione delle bevande calde senza bicchiere	3	Possibilità che vengano erogate le bevande con utilizzo di bicchiere/tazza dell'utente	SI	3
				NO	0
9	Frequenza degli interventi di sanificazione delle componenti esterne di ciascuna macchina distributrice	6	Settimanale	6	
			Quindicinale	3	
			Mensile (Come da Capitolato)	0	
		Totale		30	40
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO (DISCREZIONALE + TABELLARE)				70	

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione del punteggio tecnico, per un totale di 70 punti, avverrà in modalità:

- discrezionale (30 punti), con il metodo del "confronto a coppie"
- tabellare (40 punti).

Il metodo "discrezionale" consiste nel calcolare la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuito da parte dei singoli commissari mediante il "confronto a coppie", così come meglio sotto specificato.

Nel caso in cui presenti offerta un numero pari o superiore a 15 operatori, costruendo una matrice di tipo triangolare utilizzando una opportuna scala semantica.

Il metodo consiste nel costruire una matrice triangolare con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno.

La determinazione dei coefficienti si ottiene confrontando a due a due l'elemento di valutazione di tutti i concorrenti assegnando un punteggio da 1 a 6 (scala semantica del confronto a coppie) nel seguente modo:

1= parità;

2= preferenza minima;

3= preferenza piccola;

4= preferenza media;

5 = preferenza grande;

6 = preferenza massima.

Nella tabella che segue si riporta, a titolo esemplificativo, una matrice con il confronto a coppie per il calcolo dei coefficienti relativi per esempio alla qualità del progetto.

	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(off. 1) 4	(off. 3) 2	(off. 1) 3	(off. 1) (off. 5) 1
	(2)	(off. 2) 5	(off. 4) 4	(off. 2) 3
		(3)	(off. 3) 5	(off. 3) 2
			(4)	(off. 4) 6

Nella prima casella si confronta la qualità del progetto del concorrente (1) con quella del concorrente (2), nella casella all'incrocio tra la terza riga e la 4 colonna si confronta la qualità del progetto dei concorrenti (3) e (5), ecc.).

Il numero tra parentesi tonde all'interno di ogni casella indica l'offerente che presenta la proposta preferita; il numero fuori parentesi indica invece il livello di preferenza utilizzando la scala semantica. Se nella casella si riportano in parentesi tonde i due concorrenti, ciò significa parità (1 = parità). Il punteggio totale ottenuto dal concorrente 1 è pari a 8 (4 + 3 + 1), quello del concorrente 2 è pari a 8 (5 + 3), quello del concorrente 3 è pari a 7 (5 + 2) e quello del concorrente 4 è pari a 10 (4 + 6). All'offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto. I coefficienti definitivi si ottengono come media dei coefficienti di ciascun commissario. Poiché con la media effettuata quasi sicuramente nessun offerente otterrà il valore unitario, occorre effettuare la riparametrazione, che consiste nell'assegnare il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e ai rimanenti un coefficiente ad esso proporzionale.

Nel caso in cui presenti offerta un numero inferiore a 15 operatori, si procederà con il metodo Analytic Hierarchy Process, seguendo il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore

principale della matrice completa dei confronti a coppie, che consiste nel calcolare la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuito da parte dei singoli commissari secondo quanto specificato dalla linea guida dell'ANAC n. 2/2016.

Ogni commissario costruisce la matrice completa come segue:

- si costruisce una matrice quadrata con un numero di righe o colonne pari al numero dei concorrenti;
- nella diagonale principale viene riportato il valore unitario in quanto rappresenta il confronto dell'elemento dell'offerente i-esimo con sé stesso (parità);
- in corrispondenza della riga i-esima con la colonna j-esima, si riporta il punteggio (da 1 a 6) se la preferenza è stata accordata all'offerente i-esimo ovvero l'inverso di detto punteggio se la preferenza è stata accordata all'offerente j-esimo. In corrispondenza della riga j-esima e della colonna i-esima verrà riportato il punteggio inverso.

Relativamente a ciascun elemento qualitativo, ogni commissario procederà, confrontando a due a due le offerte, ad assegnare un punteggio da 1 a 6 secondo la seguente scala semantica:

1= parità;

2= preferenza minima;

3= preferenza piccola;

4= preferenza media;

5 = preferenza grande;

6 = preferenza massima.

Una volta effettuati tutti i confronti a coppie, ogni commissario procederà a quantificare il punteggio del Concorrente i-esimo calcolando la radice n-esima del prodotto degli elementi di ciascuna riga della matrice (n pari al numero di concorrenti).

Successivamente attribuisce il coefficiente 1 al Concorrente che ha ottenuto il punteggio massimo ed agli altri i rispettivi coefficienti in proporzione lineare al punteggio ottenuto.

Ciascun commissario, dopo aver determinato il punteggio del concorrente i-esimo calcola l'autovalore principale, l'indice di consistenza e il rapporto di consistenza allo scopo di verificare la coerenza dei giudizi, considerando consistenti i giudizi per i quali il rapporto di consistenza (della matrice a cui si riferisce) sia minore o uguale a 0,10.

Dopodiché la Commissione, per ciascun Concorrente, procederà a sommare i coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed a calcolare la media aritmetica dei coefficienti e, successivamente, procederà a normalizzare tra 0 e 1 i valori medi ottenuti, attribuendo il coefficiente 1 al Concorrente che ha ottenuto il valore massimo ed agli altri i rispettivi coefficienti in proporzione.

Nel caso in cui presenti offerta un numero di operatori inferiore a tre, ai fini della valutazione sarà utilizzata la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli

commissari per ciascun criterio/sub criterio discrezionale con le modalità operative descritte nella tabella di seguito riportata e procedendo alla successiva riparametrazione, sempre per ciascun criterio/sub criterio.

VALUTAZIONE SINTETICA	COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
OTTIMO	1,00	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'Offerta Tecnica attestano una qualità del servizio eccezionalmente elevata rispetto alle esigenze dell'Amministrazione Contraente.
DISTINTO	0,75	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'Offerta Tecnica attestano una qualità del servizio elevata rispetto alle esigenze dell'Amministrazione Contraente.
BUONO	0,50	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'Offerta Tecnica attestano una qualità del servizio buona rispetto alle esigenze dell'Amministrazione Contraente.
DISCRETO	0,25	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'Offerta Tecnica attestano una qualità del servizio più che sufficiente rispetto alle esigenze dell'Amministrazione Contraente.
ESSENZIALE	0	Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell'Offerta Tecnica sono solo rispondenti alle condizioni minime richieste dal Capitolato tecnico e relativi allegati, senza alcun elemento migliorativo apprezzabile.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella di cui al presente paragrafo, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, per un totale di 30 punti, si utilizzerà la formula “concava alla migliore offerta interdipendente”:

$$PE = \sum 1^n [(p1 \max_n \times (VS_n - V) / (VS_n - VP_{min}))]$$

dove:

p1max: massimo punteggio attribuibile all’offerta per ciascun prodotto da quotare, come da tabella seguente;

VS: Valore Soglia, rappresentato dal prezzo unitario massimo offribile per ciascun prodotto da quotare;

V: Valore offerto dal concorrente per il singolo prodotto;

VPmin: Valore per il singolo prodotto più basso tra quelli offerti in gara.

Prodotti	pmax
Bevande Calde (caffè, cioccolato ecc.)	12
Bevande Calde con orzo/ginseng	2
Acqua in P.E.T. da 50 cc naturale o gassata	7
Bevande in lattina da 33 cc	1
Bevande in tetrapack da 20 cc	1
Merendine dolci e salate	3
Snack vari	3
Snack equo-solidali/biologici	1

I valori offerti per ogni singolo prodotto da quotare non potranno superare quelli indicati nella tabella seguente:

BASI D’ASTA

PRODOTTI	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 5
Bevande Calde (caffè, cioccolato ecc.)	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,40	€ 0,45
Bevande Calde con orzo/ginseng	€ 0,35	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,40	€ 0,45
Acqua in P.E.T. da 50 cc naturale o gassata	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,40	€ 0,45

Bevande in lattina da 33 cc	€ 0,45	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,50
Bevande in tetrapack da 20 cc	€ 0,35	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,30	€ 0,30
Merendine dolci e salate	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,30	€ 0,30
Snack vari	€ 0,60	€ 0,60	€ 0,60	€ 0,50	€ 0,60
Snack equo-solidali/biologici	€ 0,75	€ 0,70	€ 0,70	€ 0,70	€ 0,70

L'operatore economico dovrà indicare, per ciascun lotto, il prezzo offerto per singolo prodotto. Il prezzo offerto per singolo prodotto non potrà essere superiore a ciascun prezzo posto a base d'asta. I prezzi offerti (IVA inclusa) dovranno essere espressi in cifre, esclusivamente per multipli di € 0,05 con al massimo due decimali; eventuali ulteriori decimali non saranno presi in considerazione.

Per ciascun lotto, l'operatore economico dovrà compilare il file excel allegato a Sistema, indicando i singoli prezzi offerti per ciascun prodotto a base d'asta. In caso di contrasto tra i prezzi indicati nel file excel e quelli riportati sulla piattaforma, prevarranno quelli indicati nel file excel, ferma l'esclusione dell'operatore economico in caso di indicazione di prezzi superiori a quelli indicati a base d'asta.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di poteri ed inserita, per ciascun lotto, nell'apposita sezione di pertinenza.

La Commissione giudicatrice procederà fuori Sistema ad attribuire i punteggi tecnici all'offerta economica.

16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio, per i criteri "discrezionali" e "quantitativi", compreso quello per il calcolo del punteggio dell'offerta economica, sarà quindi dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_n (V_a * C_{ai})$$

dove

- P_i = punteggio concorrente i-esimo
- n = numero totale degli elementi -criteri/sub criteri -
- V_a = peso definito per il criterio/sub criterio di valutazione(a);
- C_{ai} = coefficiente attribuito al criterio di valutazione al concorrente i-esimo.

Al risultato della suddetta operazione verranno, successivamente, sommati i punteggi ottenuti per i criteri tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione concedente procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente (prima riparametrazione).

Al fine di non alterare il criterio di aggiudicazione che prevede l'attribuzione di un massimo di 70 punti per la valutazione Offerta tecnica e di un massimo di 30 punti per la valutazione dell'Offerta economica, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato (seconda riparametrazione).

I punteggi attribuiti per ciascun criterio saranno definiti con due decimali, procedendo all'arrotondamento della seconda cifra decimale all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia uguale o superiore a 5.

Al risultato delle suddette operazioni, per ciascuna offerta, verrà sommato il punteggio tecnico a quello economico determinando il relativo punteggio complessivo.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione di gara sarà aperta il giorno **24 settembre 2020**, con inizio alle ore 11.00, dal Seggio di gara, composto da n. 3 membri, nominati tra dipendenti dell'Agencia in servizio con qualifica non inferiore a funzionario, che procederà, in seduta pubblica telematica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta Tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b) successivamente il Seggio di gara procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche ed

economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all'”Ufficio”, né al Seggio di gara, né all'Agenzia delle Entrate, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e il Seggio deputato all'esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;

c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

d) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;

e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

f) proporre al RUP l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del Codice.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione concedente si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice, unica per tutti i Lotti, è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione concedente. A seguito del comunicato del Presidente Anac del 15 luglio 2019 avente ad oggetto la sospensione dell'operatività dell'Albo dei commissari di gara di cui all'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, l'Agenzia delle Entrate procederà alla formazione della commissione giudicatrice.

La Stazione concedente pubblicherà nella sezione “amministrazione trasparente” del proprio sito la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti. Il RUP si riserva la facoltà di richiedere ausilio alla Commissione nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Il Seggio di gara e la Commissione Giudicatrice potranno procedere all'apertura e all'esame della documentazione e delle offerte tecniche ed economiche mediante collegamento da remoto lavorando a distanza, avvalendosi, per la valutazione, di procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

19. APERTURA DELLE BUSTE INFORMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti.

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle Offerte economiche.

Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
- b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione concedente procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione concedente.

Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo suddetto è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione concedente in ogni caso si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Quindi, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione concedente procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo 22.

21. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà per ciascun lotto la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora, per uno o più lotti, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione concedente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del lotto o dei lotti interessati ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione concedente ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione concedente, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione concedente prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione concedente, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione concedente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione concedente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicata, nei termini

sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione concedente procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, oltre a adeguata polizza RCT e RCO.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione concedente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione concedente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 10.000,00. La Stazione concedente comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento, in proporzione al numero di Lotti aggiudicati.

Qualora venga aggiudicato solo un Lotto, l'intero importo graverà sull'aggiudicatario, che provvederà al successivo rimborso.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di bollo e registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. cbis) del Codice.

In seguito alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla stazione concedente, nel termine di venti giorni dall'aggiudicazione la seguente documentazione:

- a) documentazione sui familiari conviventi ai fini degli adempimenti di cui all'art. 85 del D.lgs. 6-9-2011 n. 159;
- b) dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art.3 comma 7 della Legge n.136/2010;
- c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione concedente, a garanzia degli impegni contrattuali;
- d) idonea copertura assicurativa;
- e) eventuale procura alla sottoscrizione del contratto.

In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.A.C. - n. 4 del 7 luglio 2011).

In caso di mancata produzione di quanto richiesto la Stazione concedente intimerà l'inoltro dando termine non superiore a 10 giorni, decorsi i quali il mancato riscontro equivarrà a rifiuto a stipulare e pertanto si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'escussione della cauzione e allo scorrimento della graduatoria.

22. GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, che dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati. Si rinvia all'informativa allegata predisposta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

L'Aggiudicatario sarà designato dall'Agenzia Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Lo svolgimento delle attività dedotte nella documentazione di gara implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili a nome e cognome e codice fiscale dei soggetti cui i documenti ineriscono, dati fiscali e dati giudiziari. L'Aggiudicatario, per tutto il tempo necessario all'esecuzione del servizio, dovrà provvedere al corretto trattamento dei sopra citati dati, approntando le misure tecniche ed organizzative individuate dal Titolare del Trattamento (la Committente), necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, in conformità a quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016.

L'Aggiudicatario dovrà sottoporre il personale impiegato ai corsi previsti dalla sopracitata normativa e dovrà adottare misure adeguate e idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa. Dovrà, inoltre, comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile esterno del trattamento dati.

Il Responsabile dovrà assistere il Titolare nel garantire il rispetto, per quanto di relativa competenza, degli obblighi in tema di sicurezza, degli obblighi di valutazione d'impatto sulla protezione dati ed eventuale consultazione preventiva, ai sensi degli articoli 32, 35 e 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso Responsabile, nonché delle documentate istruzioni via via impartite dal Titolare in relazione all'adempimento dei suddetti obblighi.

IL DIRETTORE CENTRALE
Giuseppe Telesca
Firmato digitalmente

L'originale è archiviato presso l'Ufficio emittente